



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto l'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 128 del 19 maggio 2020, che, al fine di sostenere e accelerare i processi di innovazione, crescita e ripartenza duratura del sistema produttivo nazionale, rafforzando i legami e le sinergie con il sistema della tecnologia e della ricerca applicata, ha previsto un programma di sostegno al trasferimento tecnologico e al tessuto imprenditoriale operante nell'ambito dell'innovazione tecnologica, stabilendo, in particolare:

a) al comma 1, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, di un fondo, denominato «Fondo per il trasferimento tecnologico», con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla promozione di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle *start-up* innovative e alle PMI innovative;

b) al comma 2, l'attuazione di iniziative volte a favorire la collaborazione di soggetti pubblici e privati nella realizzazione di progetti di innovazione e *spin-off*, che possono prevedere lo svolgimento, da parte del soggetto attuatore, di attività di progettazione, coordinamento, promozione, stimolo alla ricerca e allo sviluppo attraverso l'offerta di soluzioni tecnologicamente avanzate, processi o prodotti innovativi, attività di rafforzamento delle strutture e diffusione dei risultati della ricerca, di consulenza tecnico-scientifica e formazione, nonché attività di supporto alla crescita delle *start-up* e PMI ad alto potenziale innovativo;

c) al comma 3, che, al fine di sostenere le iniziative di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, a valere sulle disponibilità del «Fondo per il trasferimento tecnologico», è autorizzato a intervenire attraverso la partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito, anche di natura subordinata;

d) al comma 4, che, per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3, il Ministero dello sviluppo economico si avvale di ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile (ENEA), previa stipula di apposita Convenzione, autorizzando la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020;

e) ai commi 5, 6, 7 e 8, la costituzione ad opera di ENEA della fondazione di diritto privato «Fondazione Enea Tech», sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico;

Visto, altresì, il citato comma 3, nel punto in cui prevede ulteriormente che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i possibili interventi, i criteri, le modalità e le condizioni per la partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito da parte del medesimo Ministero dello sviluppo economico;



Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto, con il Ministro dell'economia e delle finanze del 4 dicembre 2020 attuativo del citato comma 3, concernente il «Fondo per il trasferimento tecnologico», registrato dalla Corte dei conti in data 23 dicembre 2020;

Considerato che l'art. 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto, con il Ministro dell'economia e delle finanze del 4 dicembre 2020, prevede che gli interventi del «Fondo per il trasferimento tecnologico» sono attuati dal Ministero dello sviluppo economico per il tramite dell'ENEA, che si avvale, per le medesime finalità, della fondazione di diritto privato, «Fondazione Enea Tech»;

Considerato inoltre che il medesimo art. 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto, con il Ministro dell'economia e delle finanze del 4 dicembre 2020, prevede, per lo svolgimento degli interventi del «Fondo per il trasferimento tecnologico», la stipula di apposita Convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e l'ENEA, sottoscritta, per presa visione dalla «Fondazione Enea Tech»;

Considerato che il comma 5 del menzionato art. 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 prevede che *“l'ENEA è autorizzata alla costituzione della fondazione di diritto privato, di seguito denominata “Fondazione Enea Tech”, sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico”* e che il medesimo comma prevede che *“lo statuto della Fondazione Enea Tech è approvato, su proposta dell'ENEA, con decreto del Ministro dello sviluppo economico”*;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 13 agosto 2020 di approvazione dello statuto della costituenda fondazione di diritto privato «Fondazione Enea Tech»;

Visto l'atto notarile del 17 novembre 2020 con cui è stata costituita la fondazione di diritto privato «Fondazione Enea Tech»;

Visto l'art. 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, come novellato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221, che ha istituito, sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, l'ENEA;

Visto il D.M. 3 novembre 2016 con il quale è stato approvato lo statuto, il regolamento del personale e il regolamento di amministrazione, finanza e controllo dell'ENEA;

Considerato che l'ENEA opera in piena autonomia per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ad essa assegnate, secondo le disposizioni dell'articolo 4 dalla legge 28 dicembre 2015 n. 221, e che assolve alle specifiche funzioni di Agenzia per l'efficienza energetica previste dal D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115, e ad ogni altra funzione ad essa attribuita dalla legislazione vigente o delegata dal Ministero vigilante, al quale fornisce supporto per gli ambiti di competenza e altresì nella partecipazione a specifici gruppi di lavoro o ad organismi nazionali, europei ed internazionali;

Visto l'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 e l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102;

Vista la Convenzione che regola i rapporti tra il Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per gli incentivi alle imprese (DGI) ed ENEA, sottoscritta in data 15 febbraio 2021, per l'attuazione degli interventi a valere sul «Fondo per il trasferimento tecnologico»;

Considerato che la «Fondazione Enea Tech», ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto, con il Ministro dell'economia e delle finanze del



4 dicembre 2020, ha sottoscritto per presa visione in data 1° marzo 2021 la citata Convenzione, e che, con nota del 3 marzo 2021, ha comunicato di accettare integralmente e pienamente i contenuti della stessa Convenzione, conformemente a quanto deliberato dal Consiglio di amministrazione dell'ENEA nella seduta del 26 febbraio 2021,

DECRETA

Art. 1.

1. È approvata la Convenzione richiamata in premessa per la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero dello sviluppo economico – DGIAI, l'ENEA e la “Fondazione Enea Tech” sottoscritta in data 15 febbraio 2021.

Art. 2.

2. Per lo svolgimento delle attività regolamentate dalla Convenzione di cui all'art. 1, è riconosciuto a favore dell'ENEA l'importo di euro 5.000.000,00. Sono inoltre a carico del «Fondo per il trasferimento tecnologico», entro il limite massimo dell'1% della dotazione finanziaria iniziale per ciascun anno, i costi inerenti all'acquisizione o alla dismissione delle attività, le spese legali e giudiziarie nell'esclusivo interesse del «Fondo per il trasferimento tecnologico» ed eventuali tributi applicabili all'attività del «Fondo per il trasferimento tecnologico» e alle relative operazioni.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE
(Giuseppe Bronzino)

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche.